

STATUTO

FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAROPATI RC VIA RISORGIMENTO
49

Numero REA: RC - 112137

Codice fiscale: 00973190804

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.36229 della Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Maropati (RC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa denominata:

"FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui al presente statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Adesioni

	La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la	
	Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue,	
	ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella	
	cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha per scopo anche quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	che ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	

	siasi altra forma consenta la legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui con-	
	tribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerato lo scopo mutualistico così come defi-	
	nito all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti atti-	
	vità:	
	- promuovere ed elevare l'inserimento, operando nell'ambito	
	della sicurezza sociale, l'ambito educativo e culturale dei	
	minori, handicappati, disturbati psichici, tossicodipendenti,	
	ex detenuti ed anziani, attraverso servizi sociali educativi;	
	- esplicitare attività terapeutiche e di sostegno per la riabi-	
	litazione;	
	- promuovere attività ed operazioni di pertinenza della coo-	
	perativa;	
	- realizzare un rapporto di collaborazione con tutte le	

	strutture ed istituzioni;	
	- promuovere ricerche sociologiche-rilevative;	
	- svolgere e sviluppare tutte le attività di miglioramento	
	degli scopi sociali;	
	- sviluppare azioni promozionali.	
	Per conseguire lo scopo sociale la cooperativa potrà conven-	
	zionarsi con gli enti locali, le regioni e qualsiasi altra i-	
	stituzione a carattere pubblico o privato.	
	Tutte le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	

	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una pre-	
	parazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) volontari che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché as-	
	sociazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini a quella del-	
	la cooperativa o partecipano a società che, secondo la valu-	
	tazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'atti-	
	vità svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
	5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	

	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese identiche o affini e	
	di non partecipare a società che operino in concorrenza con	
	la cooperativa;	
	d) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, nei	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere:	
	a) la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, nei	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspi-	
	rante socio quant'altro ritenga utile o necessario per l'esa-	
	me della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'at-	
	tività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versa-	
	mento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti	
	dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	

	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha	
	presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- delle azioni sottoscritte;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare la procedura arbitrale disciplinata nel presente	
	statuto.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può esser deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	

	tate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	

	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione dell'Arbitro di cui al presente statuto.	

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivate ai sensi del successivo articolo 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	

	nata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art. 16 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni del presente statuto e dal relativo apposito rego-	
	lamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	

	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	. erogazione diretta;	
	. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 19 e con il valore delle azioni eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o per statuto.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri nè durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	precedente lettera a), ai sensi dell'articolo 2346 c.c.	
	Art. 18 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, con-	
	trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	

	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare la procedura arbitrale di cui al presente statu-	
	to.	
	Art. 19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compi-	
	larsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	ti della mutualità prevalente;	
	e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	

	spedito mediante lettera raccomandata a mano o con avviso di	
	ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta e-	
	lettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o reca-	
	pito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e parte-	
	cipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di	
	controllo.	
	Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può oppor-	
	si alla discussione e votazione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà esser data tem-	
	pestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo-	
	nenti degli organi amministrativi e di controllo non	
	presenti.	
	Art. 21 - Deliberazioni	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	

	2) nomina gli amministratori, delibera in ordine alla strut-	
	tura dell'organo amministrativo, elegge il revisore e procede	
	alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori, al Revisore ed ai sindaci, se nominati, e deli-	
	bera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;	
	4) approva i regolamenti interni;	
	5) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 19.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	

	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da esso predisposta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei ver-	
	bali assemblee.	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

	Art. 24 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle	
	azioni possedute.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	
	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto che non sia ammi-	
	nistratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per	
	come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua as-	
	senza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente è assistito da un segretario designato nello	
	stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	

	Art. 26 - Amministrazione	
	La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di	
	amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da adot-	
	tarsi dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della no-	
	mina, da un amministratore unico o da un consiglio di ammi-	
	nistrazione composto da un numero di consiglieri variabile da	
	tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra soci cooperatori o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il Presidente ed il Vice Presidente.	

	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-	
	giale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori, dal Revisore o dal Collegio Sindacale, se no-	
	minato.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti	
	gli amministratori, al revisore, ai sindaci effettivi, se no-	
	minati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati al-	
	meno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed	
	i sindaci effettivi, se nominati.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando	
	contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, relazionano, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o al-	
	le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa	
	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al Presidente del consi-	
	glio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti del-	
	le deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui spettanti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, previa apposita delibera dell'organo amministra-	
	tivo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o	
	categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sem-	

	pre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del-	
	l'Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammi-	
	nistrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convo-	
	care l'assemblea e rimangono in carica fino alla sostituzio-	
	ne.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal	
	Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 27 - Collegio Sindacale	

	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ed aventi i	
	requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della	
	nomina.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile	
	nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il colle-	
	gio sindacale, se nominato, avente i requisiti richiesti dal-	
	la normativa vigente al momento della nomina.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al Revisore per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il parere del	

	Collegio Sindacale, se nominato. La deliberazione di revoca	
	deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in apposito libro che resta depositato	
	presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis c.c.	
	comma terzo c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, se nominato.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 28 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le mo-	
	dalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori,	
	revisore, sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci.	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministra-	
	tore, revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla e-	
	spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed	
	è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Catan-	
	zaro.	
	In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	L'Arbitro deciderà secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo	
	proroga di detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contrad-	
	dittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	

	L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni	
	caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigen-	
	te, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Firmato: Lorenzo Sibio	
	Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile	
	"Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il tramite	
	della Camera di Commercio di Reggio Calabria titolare di au-	
	torizzazione n. 39014/01 rilasciata dal Ministero delle Fi-	
	nanze Agenzia delle entrate di Reggio Calabria.	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	